

Rottamazione cartelle di pagamento



Riaperti i termini per la rottamazione con alcune nuove opportunità:

- *sanatoria* per chi non ha versato o ha versato in ritardo le rate di luglio e/o settembre della precedente rottamazione;
- regolarizzazione delle istanze precedentemente presentate e respinte per mancato versamento delle rate previste nel piano di rateazione in vigore il 24/10/2016;
- rottamazione carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

D.L. 148/2017 Convertito in legge: riapertura anche per i carichi dal 2000 al 2016, non oggetto di precedenti richieste di agevolazioni.



Rottamazione ruoli – sanatoria per omessi/tardivi versamenti

I contribuenti che:

Conversione in legge D.L.
148/2017

- hanno presentato l'istanza di definizione entro il 21/4/2017
- non hanno versato le rate di luglio e/o settembre 2017

possono non perdere i benefici della definizione agevolata se provvedono ad eseguire i versamenti entro il 07/12/2017, senza ulteriori addebiti.

Si devono utilizzare i bollettini precedentemente inviati ed occorre rispettare le altre scadenze previste dal piano di rateazione, compresa quella eventualmente scadente il 30/11/2017.

Chi ha invece solo pagato in ritardo rientra automaticamente nei termini e può proseguire con il proprio piano di rateazione.

Rottamazione carichi affidati dal 1/1 al 30/9/2017 e precedenti



Prevista una nuova rottamazione limitatamente ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

La legge di conversione del D.L. 148/2017 ha previsto la possibilità nuovamente di rottamare anche i carichi affidati al Concessionario della riscossione dal 2000 al 2016, che non siano già stati oggetto di dichiarazione entro il 21/4/2017.

Le scadenze, in alcuni casi, sono le stesse per entrambe le istanze:

Presentazione istanza: entro 15/5/2018 (nessuna modifica)

Comunicazione importi dovuti: - entro 30/6/2018 per i carichi 2017
- entro 30/9/2018 per i carichi precedenti

Scadenza pagamenti: a decorrere da luglio 2018.

La quarta rata della «rottamazione» precedente passa dal 30/04/2018 al mese di luglio 2018

Nuova rottamazione



Le regole per le nuove richieste sono le stesse già previste nel D.L.193/2016:

Cosa occorre pagare	Cosa non si paga
Somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo	Le sanzioni collegate alla maggiore imposta evasa
L'aggio della riscossione (calcolato solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo)	Gli interessi di mora
Spese di rimborso per le procedure esecutive	Le somme aggiuntive ai crediti previdenziali
Spese di notifica della cartella di pagamento	



Tributi definibili:

- Irpef, Ires, Irap, IVA (esclusa quella riscossa all'importazione)
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Ruoli emessi da enti territoriali ad esempio per IMU, ICI, Tarsu, Tares, Tari affidati a al Concessionario

Per le multe stradali non saranno dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Importi non agevolabili:

- Iva sulle importazioni
- Recupero di aiuti di stato
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- Le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive



Per agevolare i debitori è previsto anche questa volta che l'Agenzia della Riscossione metta a disposizione i dati necessari a individuare i carichi definibili:

- a) presso i propri sportelli
- b) nell'area riservata del proprio sito internet

Inoltre, entro il 31/3/2018, l'Agenzia della Riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi

affidati nel 2017 per i quali al 30/09/2017:

- non è stata notificata cartella di pagamento
- non è stata inviata l'informazione di aver preso in carico le somme dovute a seguito di accertamento esecutivo (art. 29 c. 1 lett b) ultimo periodo)
- non è stato notificato l'avviso di addebito per somme dovute all'INPS (art. 30 c. 1 dl 78/2010)

Per i carichi affidati fino al 31/12/2016 e non notificati a tale data, l'informativa è già stata inviata.



Effetti della **presentazione della dichiarazione** per i carichi oggetto della stessa:

- Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi;
- Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di versamento derivanti da precedenti dilazioni;
- L'Agenzia della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate (a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non sia già stato emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).
- La presentazione della richiesta di agevolazione **è sufficiente** ai fini del rilascio del DURC (attestazione della regolarità contributiva) ma in caso di mancato o ritardato pagamento della prima/unica o di una delle restanti rate , l'Inps annullerà tutti i documenti di regolarità contributiva rilasciati.
- Dilazioni in corso: l'adesione alla definizione agevolata per i carichi 2017 può essere esercitata anche se sono presenti rate scadute e non pagate.



Modalità di presentazione della domanda:

- direttamente allo sportello dell'Agenzia Riscossione
- invio tramite PEC con allegata copia del documento di identità e indirizzata alla casella pec della Direzione Regionale dell'Agenzia della riscossione di riferimento;
- direttamente sul sito internet dell'Agenzia della riscossione, con il canale «Fai D.A. te».

CONTI CORRENTI POSTALI - Bolletto di Asseverato		BancoPoste		CONTI CORRENTI POSTALI - Bolletto di Asseverato		BancoPoste	
€ sul C/C n. [] di Euro [] IMPORTO IN LETTERE: [] INTERESSI A: [] CAPITALE: [] PROFITTO: [] PERDITA: [] CAPI: [] ESCAPI: [] BOLO (BOLO/BOLO) POSINE		123>		€ sul C/C n. [] di Euro [] Td 123 IMPORTO IN LETTERE: [] INTERESSI A: [] CAPITALE: [] PROFITTO: [] PERDITA: [] CAPI: [] ESCAPI: [] BOLO (BOLO/BOLO) POSINE		123>	

Modalità di pagamento:

- bollettini di c/c postale modello RAV
- domiciliazione bancaria
- presso gli sportelli dell'Agente della riscossione.

Non è possibile compensare con crediti di imposte tributarie e quindi non è possibile utilizzare il modello F24.

E' però possibile compensare l'importo dovuto con crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione.